

Questa è la copia cache di Google di <http://www.agesci.biz/utility/staff/showsettore.php?id=33>. È un'istantanea della pagina visualizzata il 26 ago 2011 17:18:31 GMT. Nel frattempo la [pagina corrente](#) potrebbe essere stata modificata. [Ulteriori informazioni](#)

Sono stati evidenziati i seguenti termini usati nella ricerca: **agesci staff**

[Versione solo testo](#)



# AGESCI

- [Home](#)
- [Lupetti - Coccinelle](#)
- [Esploratori - Guide](#)
- [Rover - Scolte](#)
- [Capi](#)

[Salta al menu](#)

Mostra: In carica | [Tutti](#)

## Comitato di Zona

STATUTO – art. 17 (agg. 2008)

I Comitati, ai vari livelli associativi, sono validamente costituiti con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e deliberano con la maggioranza semplice dei presenti.

I Consigli di Zona e regionale sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza degli aventi diritto o con la presenza, rispettivamente, della maggioranza dei Gruppi scout della Zona o la maggioranza delle Zone della Regione. Il Consiglio nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. I Consigli a tutti i livelli deliberano con la maggioranza semplice dei presenti.

I Convegni e le Assemblee ai vari livelli deliberano con la maggioranza semplice dei presenti e, per il loro funzionamento, si dotano di appositi Regolamenti non in contrasto con il presente Statuto e con il Regolamento.

STATUTO – art. 28 (agg. 2010)

Sono compiti del Comitato di Zona:

- attuare il programma di Zona, riferendone al Consiglio ed all' Assemblea di Zona;
- autorizzare il censimento di Gruppi e di Unità e la formazione di nuovi Gruppi ed Unità;
- proporre alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'Assistente ecclesiastico di Zona;
- redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno scout i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo su schema uniforme a quello del Comitato nazionale unitamente alla relativa relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Zona;
- curare l'ordinaria amministrazione e deliberare in merito agli atti ed alle decisioni di straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento.

Ne fanno parte:

- una Responsabile ed un Responsabile;
- un Assistente ecclesiastico;
- da tre a otto Capi che assumono incarichi specifici in base al Progetto di Zona e per delega, in mancanza di

Incaricati appositamente nominati dal Comitato di Zona, la cura delle tre branche.

Il Comitato di Zona può avvalersi del supporto di Incaricati e di pattuglie permanenti o temporanee che nomina sotto la propria responsabilità.

REGOLAMENTO – art. 12 (agg. 2008)

Al fine di attuare gli scopi previsti dallo Statuto la Zona:

- a. stimola ed offre strumenti alle Comunità Capi per realizzare il Progetto educativo, per confrontare e verificare l'azione educativa, per realizzare l'aggiornamento e la formazione dei soci adulti;
- b. contribuisce alla formazione ricorrente dei Capi realizzando incontri per l'approfondimento di aspetti metodologici e attività per il tirocinio e la formazione dei soci adulti;
- c. valorizza e rilancia le esperienze realizzate nei Gruppi;
- d. promuove, qualora previsti dal programma, attività ed incontri tra Unità e Soci giovani, ferma restando la responsabilità educativa delle singole Comunità Capi.

REGOLAMENTO – art. 13 (agg. 2009)

È compito del Comitato di Zona:

1. Autorizzare il censimento dei Gruppi della Zona di pertinenza. Il Comitato di Zona, sentito il Consiglio di zona, può autorizzare, su richiesta della Comunità Capi, il censimento di un Gruppo che non si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 20, secondo comma, lettera a) dello Statuto, nel caso in cui almeno uno dei due soci adulti che assumono l'incarico di Capo Gruppo abbia frequentato il Campo di Formazione Associativa e l'altro, di sesso diverso, abbia frequentato il Campo di Formazione Metodologica. Tale autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata al gruppo solo se subordinata alla condivisione tra Comitato di zona e Comunità capi di un progetto, verificabile annualmente, che porti al superamento della situazione di eccezionalità, con la nomina a capo di entrambi i Capi gruppo, entro e non oltre tre anni.

Le disposizioni previste dai due capoversi precedenti non sono applicabili ai Gruppi monosessuali.

2. Autorizzare, secondo le prerogative, le modalità e le prescrizioni del precedente punto 1., il censimento di un gruppo che non si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 20, secondo comma, lettera a) dello Statuto all'atto della sua costituzione. In tal caso il superamento della situazione di eccezionalità deve avvenire entro e non oltre tre anni, mediante condivisione di un progetto triennale.

3. Autorizzare la formazione di un nuovo Gruppo e delle relative Unità e la costituzione di Reparti di Esploratori e Guide nautici secondo un progetto di sviluppo condiviso, con le seguenti modalità:

- ogni nuova Unità che nasce per iniziativa di una Comunità Capi deve essere autorizzata dal Comitato di Zona;
- l'Unità deve far parte a tutti gli effetti del relativo Gruppo scout.

I Responsabili di Zona devono tempestivamente informare il Comitato regionale di tutte le variazioni che intervengono per l'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 5 del presente Regolamento; sono accettati censimenti di nuovi Gruppi e Unità solo se autorizzati entro il 28 febbraio dell'anno di censimento in corso.

REGOLAMENTO – art. 14 (agg. 2008)

I Comitati di Zona, sentiti i Consigli di Zona, qualora ritenuto essenziale al fine di garantire sufficienti condizioni per un qualificato servizio educativo nel proprio territorio, possono:

- a. autorizzare il censimento di Unità isolate disponendone, con opportune modalità, l'inserimento di Capi in una Comunità Capi della Zona;
- b. autorizzare, nel caso di gruppi di nuova formazione nei cinque anni successivi alla loro apertura, Unità miste affidate ad un Capo nominato dall'Associazione o autorizzato dal Comitato di Zona ai sensi degli articoli 52 e 55 del presente Regolamento e ad un socio adulto, di sesso diverso, impegnato a concludere il proprio percorso formativo;
- c. autorizzare per un anno Unità affidate a soci adulti, almeno al secondo anno di servizio continuativo nella stessa Branca impegnati a concludere nel corrente anno scout la prima fase del percorso formativo;

d. autorizzare per un anno Unità miste affidate ad un Capo o ad socio adulto autorizzato dal Comitato di Zona ai sensi degli articoli 52 e 55 del presente Regolamento e a un socio adulto dell'altro sesso impegnato a concludere nel corrente anno scout la prima fase del percorso formativo.

In riferimento alle autorizzazioni di cui ai punti b), c), d) il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di un progetto da parte della Comunità Capi richiedente e concordato con il Comitato di Zona, volto al superamento della situazione di eccezionalità. In tal caso il Comitato di Zona si impegna a seguire la vita della Comunità Capi con particolare attenzione.

REGOLAMENTO – art. 14 bis (agg. 2008)

Fuori dai casi previsti dalla Sezione E. Formazione Capi e dall'articolo 14 del presente Regolamento, a partire dall'anno scout 2008-2009, per i soci adulti già censiti negli anni precedenti, i Comitati di Zona, sentiti i Consigli di Zona, possono:

a. autorizzare il censimento di Unità miste affidate ad un Capo nominato dall'Associazione od autorizzato dal Comitato di Zona ai sensi degli articoli 52 e 55 del presente Regolamento e ad un socio adulto di sesso diverso impegnato a concludere il proprio percorso formativo. Tale norma è applicabile nei tre anni successivi all'entrata in vigore della nuova Sezione E. Formazione Capi del presente Regolamento;

b. autorizzare il censimento di Unità condotte da soci adulti che abbiano già frequentato il Campo di Formazione Metodologica; tale norma è applicabile nei tre anni successivi all'entrata in vigore della nuova Sezione E. Formazione Capi del presente Regolamento;

c. autorizzare il censimento di Unità condotte da soci adulti che abbiano già frequentato il Campo di Formazione Associativa; tale norma è applicabile nei due anni successivi all'entrata in vigore della nuova Sezione E. Formazione Capi del presente Regolamento.

In questi casi il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di un progetto da parte della Comunità Capi richiedente e concordato con il Comitato di Zona, volto al superamento della situazione di eccezionalità. In tal caso il Comitato di Zona si impegna a seguire la vita della Comunità Capi con particolare attenzione.

REGOLAMENTO – art. 15 (agg. 2008)

Il numero indicativo dei Gruppi che compongono una Zona varia da sei a venti.

Il Consiglio regionale nell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto dovrà tener conto delle diverse realtà locali relative agli aspetti socio-culturali, geografico-territoriali, ecclesiali e demografici.

REGOLAMENTO – art. 81 (agg. 2010)

L'amministrazione economico-finanziaria di ciascun livello associativo è affidata ai rispettivi comitati, nel quadro dell'autonomia prevista dallo Statuto.

Specifiche attività amministrative possono essere esercitate dal tesoriere e/o delegate a incaricati eletti o nominati.

Sono atti o decisioni di straordinaria amministrazione quelli che alterano e/o modificano la struttura e la consistenza patrimoniale, compresi l'acquisto e cessione di diritti reali di godimento e di garanzia, le locazioni ultranovennali, la vendita ed acquisto di immobili, l'accettazione e rinuncia di donazioni ed eredità.

Tali atti devono essere espressamente deliberati:

- dalla Comunità Capi che ne darà informazione al Consiglio di Zona
- dai Comitati dei singoli livelli che ne daranno informazione ai relativi Consigli per l'espressione di un parere preventivo.

A livello nazionale, per gli atti o decisioni che comportano spese, garanzie ed impegni di importo singolarmente superiori al 10% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dovrà essere sentita la Commissione economica ed acquisito il parere preventivo del Consiglio nazionale.

Qualora non ci sia il tempo di ottenere il parere del Consiglio nazionale, si potrà procedere previo parere della Commissione economica e il Consiglio nazionale dovrà essere informato nella prima

riunione utile, illustrando le ragioni di necessità e urgenza e le finalità dell'operazione stessa.

#### REGOLAMENTO – art. 82 (agg. 2008)

Al termine di ciascun esercizio, che va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, gli organi responsabili di ciascun livello associativo redigono i bilanci consuntivo dell'esercizio precedente, preconsuntivo dell'esercizio in corso e preventivo dell'esercizio successivo su schema uniforme a quello del Comitato Nazionale e l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione sottoponendoli per l'approvazione agli organi rappresentativi rispettivamente competenti.

Il bilancio consuntivo di ogni esercizio è sempre composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

I bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo dell'Associazione a livello nazionale devono essere approvati annualmente dal Consiglio generale nella sua sessione ordinaria.

Dopo la loro approvazione i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo dovranno essere portati a conoscenza della struttura immediatamente superiore (Comitato di zona per i Gruppi, Comitato regionale per le Zone, Comitato nazionale per le Regioni).

Per il livello di Gruppo, i bilanci devono essere illustrati anche alle famiglie, in un'ottica di trasparenza offerta, anche se non richiesta.

#### Torna alla struttura associativa

»;

#### **Staff**

#### **Utilità**

- **Staff**
- Eventi e campi
- Archivio basi scout
- PiazzAgesci
- Webmail Nazionale
- Webmail Regionale

#### **Stile del sito**

- Base
- Caratteri grandi
- Accessibile

#### **Associazioni**

- 
- 
-

**cerca nel sito:**



***AGESCI - Associazione Guide E Scouts Cattolici Italiani***  
*piazza Pasquale Paoli, 18 - 00186 ROMA (Italy)*  
*tel. +39.06.681661 - [infoscout@agesci.org](mailto:infoscout@agesci.org)*